



COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 46 Reg. DEL 27 NOVEMBRE 2007

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.

L'anno DUEMILASETTE _____ il giorno VENTISETTE _____ del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione - Ordinaria - Straordinaria - Urgente, prevista dall'articolo 31; Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CALANDI Lorena – Presidente C.C.	X		7. BARTOLO Leone	X	
2. MELITA Filippo – V. Presidente C.C.	X		8. BALLI' Luigi	X	
3. CALCO' Antonino	X		9. CARCIONE Francesco cl. 1961	X	
4. CARCIONE Francesco cl. 1971	X		10. MICELI Marco	X	
5. VITALE Giuseppe	X		11. FABIO Calogero	X	
6. LAZZARA Francesco	X		12. RUSSO Roberto	X	

ASSEGNATI12 IN CARICA...12 PRESENTI ...N. 12 ASSENTI ...N. 0

Assume la presidenza la Dott.ssa CALANDI Lorena – Presidente del Consiglio Comunale.

- Partecipa l'Assessore Sig. Leone Brancatelli e il Segretario Comunale Dott. Fabio Toscano.
- Intervengono gli Assessori =====.
- Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Sig. Rosario Lombardo e la Responsabile dell'Ufficio di Contabilità Rag. Rosa Maria Schillirò e il Revisore unico dei conti Rag. Giuseppe Pruiti

Ai sensi dell'articolo 184, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: ==

La seduta è pubblica.

Publicato all'Albo Pretorio col n. 84.
dal 9/3/08 al 6/6/08
L'addetto alle pubblicazioni
Inizio pubblicazione - Fine pubblicazione

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

CONSTATATO:

- CHE in attuazione alle norme ed ai principi costituzionali, la Regione nel quadro della sicurezza sociale, ha istituito un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzati a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona;
- CHE con interventi di politica sociale la regione si prefigge di garantire i diritti sociali di cittadinanza, integrando in una rete di protezione sociale le risorse pubbliche e private effettive e potenziali della comunità.
- CHE la costruzione dell'identità costituisce un elemento fondamentale del processo evolutivo dell'individuo, il quale la sviluppa avvalendosi degli stimoli nelle relazioni con gli altri.
- CHE il legislatore regionale ha dato particolare rilievo alla famiglia come soggetto sociale;
- CHE in attuazione della Legge quadro il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti a sostegno della famiglia naturale, è affidato alla famiglia che sia in grado di assicurarli in mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno;
- CHE, alla luce della normativa in materia Legge 149 del 28/03/2001 "Modifiche alla legge 04/05/1983, n. 184 del libro 1° del Codice Civile" si è reso necessario apportare modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo del servizio di affidamento dei minori;

VISTO il D.A. n. 481 del 28/02/2005 "Modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori;

PRESO ATTO che il Comune di Longi ha adottato il suddetto regolamento in data precedente al suddetto decreto, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2004;;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 185 del 03/10/2007 resa immediatamente esecutiva, con la quale tra l'altro è stato disposto di approvare lo schema di revocare il precedente regolamento e di approvare lo schema "regolamento del servizio di affidamento familiare" ai sensi del D.A. n. 481 del 28/02/2005;

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto Comunale che attribuisce al Consiglio Comunale la definizione e l'adozione dei regolamenti;

VISTO l'ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la legge 328/2000;

RITENUTO, pertanto, di:

- revocare il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2004;
- approvare, secondo le direttive assessoriali, il predetto schema di regolamento, costituito da n. 9 articoli, che si allega sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE

1. Di **revocare** il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2004.
2. Di **approvare**, il predetto schema di regolamento, costituito da n.09 articoli, che si allega sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

[Handwritten mark]

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI : F.to Antonino Corrao

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA: F.to Rosario Lombardo**

=====

Il Presidente dà lettura della proposta.

Indi, il Presidente preso atto che nessun intervento viene richiesto pone a votazione la proposta in esame e relativa alla *"Approvazione regolamento del servizio comunale di affidamento familiare dei minori"*.

Presenti e votanti n. 12. Voti favorevoli n. 12, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione su riportata e posta all'o.d.g.;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- **il Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona", per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti Rag. Giuseppe PRUITI in data **09 novembre 2007, Rep. n. 16**, che **sub "C"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le leggi regionali n. 44 del 3.12.1991; n. 48 del 11.12.1991; n. 23 del 07.09.1998, e n. 30 del 23.12.2000;


VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione su riportato,

DELIBERA

di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata ed avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI".



Att. "B4"

COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
AFFIDAMENTO FAMILIARE**

REGOLAMENTO-TIPO DEL SERVIZIO COMUNALE
DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

PREAMBOLO

Il Comune di Longi (Me) nel rispetto dei diritti dell'infanzia garantisce al minore di vivere e di crescere nell'ambito della propria famiglia, pertanto, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità. A tale scopo attua tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia, nello svolgimento del ruolo educativo, nell'interesse dei minori e quale risposta valida ed efficace al disagio di tali minori e relative famiglie per cui adotta il Regolamento che segue:

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di un famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. 1), previo consenso manifesto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o il tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori

coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale del Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva Interassessoriale n. 1737-3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad €. 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimmi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e delle famiglie di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la podestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie .

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.



ALLEGATO "B"

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
(Bellissimo Anna Maria)

Bellissimo Anna Maria
(firma)

Longi, 8 novembre 2007



PRESENTATA DALL'ASSESSORE
AI SERVIZI SOCIALI
(Corrao Antonino)

Corrao Antonino
(firma)

Longi, 8/11/07

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8.06.1990, N. 142, RECEPITO DALLA L.R. 11.12.1991, N. 48 ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 L.R. 11.12.1991, N. 48.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA

(Lombardo Rosario)



Lombardo Rosario

LONGI, 8 NOVEMBRE 2007

Segue →

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Per quanto concerne la regolarità contabile: Parere favorevole

1	INTERVENTO N. _____ Cap. _____	Voce _____
	Competenza	Disponibilità al _____ 2007 Euro _____
	RR.PP. - ANNO _____	IMPEGNO N° _____ per €. _____
2	INTERVENTO N. _____	Voce: " _____ "

- ◆ Prelevamento fondo riserva ordinario € _____

Ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90, si attesta la copertura finanziaria agli Interventi:

◆

◆ n. _____

◆ n. _____

essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità.

LONGI, 28-11-07

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Antonina Ruffini

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

MUNICIPALE N. 46

DEL 27-11-07

ORE 18,00 *2 rep.*



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 - 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40 - Fax 0941 / 48.54.01 - 0941 / 48.53.42
Partita IVA: 02 810 850 834 - Codice Fiscale: 84 004 070 839
E mail: Comune.longi@tin.it - c.c.p. 13 92 59 87 - Sito Web: www.Comunelongi.it

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Ufficio Revisore Unico dei Conti

ALL. "C"

Rep. n. 16 del 09-11-2007

AL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI LONGI (ME)

**OGGETTO: Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE DEI MINORI".**

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto *Revisore Unico dei Conti Rag. PRUTTI Giuseppe, nominato con deliberazione consiliare n. 07 del 03 febbraio 2005*, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. f) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48:

VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";


VISTO l'articolo 78 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale al punto 7) prevede il parere sulla proposta per "modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche",

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI".

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Rag. Giuseppe Prutti)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE


F.to Lorena Calandi

Il Consigliere Anziano

F.to Antonino Calcò

Il Segretario Comunale

F.to Fabio Toscano


<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p>Longi, 28 novembre 2007</p> <p>Il Responsabile Dell'Area Amministrativa Angelo Zingales</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 30 novembre 2007 al 14 dicembre 2007.</p> <p>Longi, 17-12-07</p> <p>L'Addetto F.to <u>M. CAERONE</u></p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to <u>A. ZINGALES</u></p>
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2007 ai sensi dell'Art. 12 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Longi, 17-12-07

Il Segretario Comunale F.to F. TOSCANO

<p>La presente deliberazione, in data <u>17-12-07</u>, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Amministrativa <input type="checkbox"/> - Economico-Finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> - Tecnica <input checked="" type="checkbox"/> - Servizi alla Persona</p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Angelo Zingales</p>	<p>E' copia conforme per uso amministrativo</p> <p>Longi, <u>17-12-07</u></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Angelo Zingales</p> 
---	---